

## CONVENZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI DIFESA CIVICA

ai sensi dell'articolo 1 quinquies, comma 13 bis, LR 9/2014

tra

**Il Difensore Civico regionale, nella persona del dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per le proprie funzioni presso la sede del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;**

e

**Il Comune/Ente di \_\_\_\_\_, nella persona del Sindaco/Presidente \_\_\_\_\_, in forza della**

**deliberazione n. \_\_ dd. \_\_\_\_\_**

**Di seguito anche congiuntamente definite come “parti”**

\* \* \* \* \*

PREMESSO CHE:

*1. l'art. 2 comma 186, lett. a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come modificato dalla legge n. 42 del 2010, il quale dispone (la) “soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando,*

*anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini”;*

2. la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 ed in particolare:

a) l'articolo 1, comma 1 bis, che istituisce il Difensore civico regionale con il compito di “*rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità*”;

b) l'articolo 1 quinquies, comma 13 bis, nella parte in cui prevede che “*le funzioni di difesa civica [...], con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza*

*del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione tipo.*

*Il Difensore civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale [...], provvede alla sottoscrizione delle convenzioni.”;*

**RICHIAMATE:**

1. La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.243 del 3 giugno 2020 con cui è stato approvato lo schema di convenzione-tipo per l'attribuzione delle funzioni di difesa

civica ai sensi dell'articolo 1 quinquies, comma 13 bis, della LR 9/2014;

2. La deliberazione dell'Ente locale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente ad oggetto \_\_\_\_\_;

**CONSIDERATO CHE:**

1. l'azione del Difensore civico regionale attiene all'area di rilievo costituzionale della protezione dei diritti fondamentali delle persone, oltre che dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi e degli interessi giuridicamente rilevanti; è volta a tutelare, per via stragiudiziale, tali posizioni giuridiche nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, al fine di affermare una legalità sostanziale in funzione di prevenzione;

2. il Comune/Ente di \_\_\_\_\_ intende offrire ai propri cittadini l'opportunità di ricorrere ai servizi del Difensore civico del Friuli Venezia Giulia;

\* \* \* \* \*

**Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si**

**CONVIENE**

**e stipula quanto segue**

## **Articolo 1**

### **Premesse**

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e presupposto essenziale della presente convenzione.

## **Articolo 2**

### **Attribuzione al Difensore Civico regionale delle funzioni di difesa civica**

1. A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, il Difensore civico regionale del Friuli Venezia Giulia esercita tutte le funzioni di intervento previste dalle vigenti leggi regionali e statali nei confronti dell'Amministrazione di \_\_\_\_\_, che accetta. Ciò in relazione alle funzioni proprie da quest'ultima gestite sia direttamente, sia attraverso enti, istituzioni, aziende di diritto pubblico o enti di diritto privato in controllo pubblico come definiti dal D.Lgs. 39/2013, ovvero affidate in concessione.

2. Gli interessati si rivolgeranno agli sportelli regionali a ciò dedicati, ferma sempre la possibilità di accesso telematico.

## **Articolo 3**

### **Durata**

1. La presente convenzione è stipulata per la durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, qualora almeno sei mesi prima della scadenza, non venga data disdetta da una delle parti a mezzo posta elettronica certificata.

2. Ciascuna parte può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno sei mesi.

## **Articolo 4**

### **Attività di supporto**

1. L'Amministrazione locale indica un referente per prestare la collaborazione richiesta per il miglior esercizio delle funzioni del Difensore civico.

2. Il Difensore civico si impegna a trasmettere annualmente all'Ente locale convenzionato una relazione sull'attività che lo abbia riguardato, con eventuali osservazioni e suggerimenti.

## **Articolo 5**

### **Attività di promozione**

1. Le parti si impegnano, mediante azioni congiunte e comunque preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale, a promuovere:

a) l'attività e le funzioni del Difensore civico regionale;

b) la conoscenza della Difesa civica, dell'esercizio del suo ruolo e dei suoi benefici, in termini economici, sociali, di miglioramento dell'attività amministrativa e di avvicinamento alla cittadinanza;

c) la cultura della conciliazione quale strumento privilegiato per la composizione delle controversie, con particolare riferimento alla materia dei servizi gestiti dagli enti pubblici;

## **Articolo 6**

### **Oneri finanziari**

1. La presente convenzione non determina l'assunzione di impegni economico-finanziari per nessuna delle parti contraenti.

2. Le eventuali spese per le attività di promozione di cui all'articolo 5 saranno di volta in volta concordate fra le parti, in osservanza alla normativa contabile di settore e con le procedure di approvazione cui ciascun contraente è sottoposto.

## **Articolo 7**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di consentire espressamente che i dati personali forniti in esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa e nel rispetto della normativa vigente di cui al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni finali**

1. La presente convenzione nonché gli eventuali accordi ad essa inerenti e/o conseguenti sono regolati, in via esclusiva, dalla legge italiana.

2. Eventuali modifiche potranno essere apportate previo accordo scritto delle parti.

Lì \_\_\_\_\_

Il Difensore civico del Friuli Venezia Giulia

Il Sindaco/Presidente

-----

-----